

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2691-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Presentata alla Presidenza il 29 giugno 1993

(Relatore: ALIVERTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CIAMPI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(SAVONA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(SPAVENTA)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(DIANA)

CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(FABBRI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GARAVAGLIA)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(RONCHEY)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(COLOMBO)

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia

Presentato il 20 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge converte in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, e reca interventi urgenti di sostegno ed incentivazione allo sviluppo economico di vari settori: agricoltura, piccole e medie imprese, commercio, interventi GEPI, industria della difesa ed aerospaziale, beni culturali, industria cantieristica ed armatoriale, turismo; il provvedimento reca inoltre un differimento di termini per l'entrata in vigore di norme in materia sanitaria. Talune disposizioni del presente decreto-legge erano contenute in parte nel decreto-legge n. 1 del 1993 (Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione); tale decreto, non convertito in legge dalla Camera per decorrenza di termini costituzionali, è stato trasfuso in due distinti decreti-legge presentati, rispettivamente, alla Camera ed al Senato: si tratta del decreto-legge n. 57 del 1993, recante misure urgenti a sostegno dell'occupazione ed il decreto-legge n. 58 del 1993, recante misure urgenti a sostegno dell'economia, nel quale ultimo sono state reiterate le norme di sostegno e di incentivazione dei diversi settori produttivi. Entrambi i provvedimenti sono stati approvati con consistenti modificazioni in prima lettura ma non sono stati convertiti in legge dall'altro ramo del Parlamento nei termini costituzionalmente previsti; il decreto-legge n. 57 del 1993 è stato perciò reiterato con il decreto-legge n. 148 del 1993 (presentato al Senato) e il decreto-legge n. 58 del 1993 è stato reiterato con il presente. Non sono state comunque reiterate alcune disposizioni in materia di agevolazioni ai turisti stranieri e sulla realizzazione della centrale di Gioia Tauro; sono state, invece, introdotte nuove disposizioni relative

al settore del commercio, all'emissione di titoli del debito pubblico, al CIRA, all'industria cantieristica ed armatoriale e alla copertura degli oneri per le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati concesse nel 1992. Per quanto riguarda gli articoli concernenti il commercio e la cantieristica essi sono identici agli articoli aggiuntivi introdotti dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 58 del 1993.

L'articolo 1 interviene su alcune norme della legge n. 140 del 1992 per la prosecuzione degli interventi statali diretti a favorire l'ammodernamento ed il potenziamento della rete di approvvigionamento idrico del settore agricolo; esso prevede, in primo luogo, che tutti i mutui previsti dalla predetta legge, di durata ventennale, diventino decennali e, in secondo luogo, viene autorizzata per le richiamate finalità una ulteriore spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 100 miliardi per il 1994 e di lire 110 miliardi per il 1995.

L'articolo 2 prevede interventi in favore delle piccole e medie imprese. I commi 8 e 9, innanzitutto, modificano la legge n. 317 del 1991, che costituisce l'intervento organico per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, al fine di adeguare la definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili e gli investimenti oggetto delle stesse a quanto richiesto in sede comunitaria. Si dà, quindi, mandato al Ministro dell'industria e, per la parte di competenza, al Ministro del tesoro di adeguare con decreto la normativa nazionale alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione della Comunità europee. Tale disposizione dovrebbe consentire di superare il contenzioso in atto con la CEE

e di sbloccare gli interventi in favore delle piccole e medie imprese. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 prevede inoltre una parziale rifinalizzazione del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale: esso prevede, infatti, che i rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni concessi dal Mediocredito, per un importo pari a 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1992 al 1995 siano volti alla costituzione di un nuovo fondo rotativo, utilizzabile per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, iscritte al relativo albo di cui all'articolo 2 comma 3 della legge n. 317 del 1991, o ad operatori aventi sede in Italia. Tale fondo è destinato a favorire il consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, con interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, soprattutto nelle aree a ritardo di sviluppo o in declino industriale. I commi dal 3 al 7 riguardano gli interventi del fondo costituito presso l'Artigiancassa che è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1991, a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, nonché di ulteriori 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a valere sui fondi speciali di parte capitale della legge finanziaria 1993. Il comma 5 modifica, la misura del tasso di interesse agevolato annuo minimo per le tre parti del territorio nazionale che la Commissione propone di modificare nelle percentuali. Il comma 7, infine, modifica i criteri di concessione dei contributi per le regioni: là dove era assicurato alle imprese del Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento ed il 40 per cento nelle rimanenti zone ora tale criterio è sostituito con quello della priorità di finanziamento in relazione alla localizzazione delle imprese che presentano le domande di contributo nelle aree in ritardo di sviluppo o in declino industriale, ai sensi del regolamento 2052/88/CEE.

L'articolo 3 dispone il rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517, integrando il fondo per il credito agevolato al commercio di ulteriori 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento stanziato nei fondi speciali di conto capitale previsti dalla legge finanziaria per il 1993. Sempre in materia di commercio, l'articolo 4 provvede ad integrare il fondo nazionale di Promozione e sviluppo del commercio, per la realizzazione di interventi finalizzati all'assistenza tecnologica, alla progettazione della innovazione tecnologica ed organizzativa ed alla qualificazione professionale delle imprese commerciali singole o associate, di ulteriori 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse dagli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione, nonché le imprese singole o associate.

L'articolo 5, in attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario, dispone un rifinanziamento della GEPI spa al fine di consentire nuovi interventi per la risoluzione dei problemi connessi alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree in ritardo di sviluppo e nelle zone in declino industriale e per fronteggiare la crisi occupazionale in atto. La GEPI è pertanto autorizzata a contrarre mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa annuali, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, per l'attuazione di progetti di nuove iniziative già definite. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate con il presente decreto sono definiti dal Ministro dell'industria, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 7 del medesimo articolo 5 autorizza la prosecuzione per tutto il 1993 degli interventi straordinari della GEPI in Sicilia, disponendo una proroga per dodici mesi del

trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori interessati ai predetti interventi: a tal fine assegna alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il 1992.

L'articolo 6 predispone misure che riguardano: in primo luogo, l'acquisizione di quattro unità navali della classe Lupo; in secondo luogo, il rifinanziamento, per un importo pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, della legge n. 808 del 1985 in favore delle industrie operanti nel settore aeronautico; in terzo luogo, interventi per la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale, cioè destinabili sia a scopo militari che civili; infine, l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno in corso di una quota, fino all'importo di 300 miliardi, a valere sulle somme versate al bilancio statale nell'anno 1993, in connessione ai proventi derivanti dall'alienazione e dalla gestione dei beni patrimoniali dello Stato effettuata ai sensi della legge n. 35 del 1992.

L'articolo 7, abrogando il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 145 del 1992, detta una disciplina unitaria per la realizzazione degli interventi, ordinari e straordinari, nel settore dei beni culturali, riprendendo nella sostanza le innovazioni già introdotte dalla citata legge n. 145 e sistematizzandole in maniera tale da consentire una sua più agevole applicazione; in questo modo si tende a superare le perplessità procedurali avanzate dagli organi di controlli che hanno sostanzialmente vanificato lo sforzo di accelerazione della spesa. La norma introduce nella pianificazione ordinaria anche la possibilità, già prevista dalla legge n. 145 del 1992 per il finanziamento straordinario, per i comuni e gli altri enti interessati di proporre all'Amministrazione interventi sui beni culturali: la proposta non è vincolante, ma si ritiene utile acquisirla ai fini di una pianificazione sempre più rispondente alle reali esigenze.

L'articolo 8 dispone il differimento di 180 giorni dell'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 539 del 1992 con il quale si è data attuazione alla direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano: si tratta del differimento dell'entrata in vigore di talune sanzioni amministrative a carico del farmacista.

L'articolo 9 riguarda l'emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera: esso tende a consentire la presenza del Tesoro sui mercati interni ed internazionali con strumenti e formule diversificate e adeguati a quanto già realizzato nei paesi finanziariamente più evoluti. Esso consente, inoltre, di indicare di volta in volta, in relazione alle aree di prevalente sottoscrizione delle singole emissioni, un foro competente e la legge applicabile nella eventualità di controversie, superando la preesistente normativa incardinata sulla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi. Il comma 3, innovando nel procedimento di dismissione delle partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato, prevede infine la facoltà del Ministro del tesoro di individuare con propri decreti le categorie di titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purché con durata residua non inferiore a cinque anni, che potranno essere accettati, anche a prezzi di emissione in pagamento di azioni cedute.

L'articolo 10 integra le disposizioni della legge concernente la realizzazione e il funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) disponendo che gli utili derivanti dalle attività relative al programma e utilizzati per gli interventi previsti nel programma medesimo, nonché i contributi concessi dalle leggi di intervento per la gestione della CIRA Spa, cioè la società incaricata di gestire le attività di progettazione e di gestione delle opere strumentali necessarie alla realizzazione del programma, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, bensì affluiscono ad apposito fondo patrimoniale. La disposizione tende

ad evitare che la contabilizzazione nel bilancio concorra a determinare il reddito d'impresa imponibile ai fini del pagamento delle imposte, così che l'ammontare reale dei contributi concessi debba essere considerato al netto delle imposte versate.

L'articolo 11 prevede ulteriori finanziamenti per gli interventi di sostegno già previsti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali dalla legge n. 234 del 1989 e dalle successive leggi di rifinanziamento. Per far fronte ai costi relativi agli impegni produttivi assunti per il rinnovo della flotta l'articolo dispone inoltre un adeguamento dei fondi necessari al completamento delle procedure di liquidazione definitive dei contributi di credito navale già concessi in base alla legge n. 361 del 1982, al completamento degli interventi di cui all'articolo 27 della citata legge n. 234 del 1989 (acquisto all'estero di navi usate) e per iniziative già realizzate nei termini previsti ma che non è stato possibile assistere per carenza dei fondi. In considerazione della particolarità della crisi che colpisce il settore nelle aree della Campania e della Versilia il comma 5 consente al Ministero della marina mercantile di concedere alle imprese navalmeccaniche che non abbiano già ottenuto alcun contributo, i contributi per la realizzazione di una nuova costruzione purché quest'ultima sia stata realizzata almeno per un 15 per cento. I commi 7, 8 e 9 dispongono in materia di contributi per le società di navigazione e in attesa della revisione del programma di ristrutturazione dei servizi che terrà conto delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità antitrust, confermano per l'anno 1993 i contributi in favore delle società di navigazione Lloyd e Italia della Finmare del gruppo IRI.

L'articolo 12, infine, intende regolarizzare il complesso dei pacchetti turistici agevolati emessi dal 31 agosto al 31 dicembre 1992 e che sono stati autorizzati con apposita norma contenuta nel decreto-legge recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative esaminato dal Parlamento nel corso del 1992 il

quale, sebbene più volte reiterato, non è peraltro stato convertito in legge. Si tratta in sostanza dello stanziamento di 10 miliardi che il Ministero del turismo è tenuto a rimborsare all'ACI e all'ENIT per il servizio assicurato nel 1993 ai turisti stranieri in ingresso in Italia con l'autovettura al seguito.

Complessivamente si tratta di una manovra finanziaria di una certa consistenza ammontante a 3.356 miliardi articolati nel triennio 1993/1995 che ripropongono la volontà del Governo di contenere lo sfavorevole periodo congiunturale e di riavviare le attività economiche soprattutto delle piccole e medie imprese alle quali il decreto-legge rivolge una particolare attenzione.

Sarebbe stato, forse, preferibile che il contenuto del provvedimento fosse più uniforme e che si concentrasse maggiormente sulle attività produttive, segnatamente su quelle in maggiore difficoltà, anche per tentare di delineare una strategia di politica industriale che consentisse di assorbire il notevole esodo di mano d'opera del comparto industriale che non è confortato da un pari sforzo di creazione di nuovi posti di lavoro.

Così come pare finito il momento di ripensare nuovi e più aggiornati strumenti di interventi che, utilizzando le esperienze del passato (GEPI), si ripropongono in termini di attualità e di aggiornamenti.

In qualche modo gli emendamenti approvati in Commissione recepiscono queste istanze e postulano anche i presupposti di nuovi e più incisivi interventi.

La X Commissione ha apportato una serie di modifiche al testo del decreto-legge che riguardano diversi settori produttivi: agricoltura, interventi del Medio-credito centrale, commercio, GEPI, riconversione industria bellica e turismo.

Occorre preliminarmente sottolineare, tuttavia, che è stata accantonata una questione di notevole rilevanza, concernente i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi sulla quale sono state espresse riserve di ammissibilità da parte del Presidente della Camera subordinate, tra l'al-

tro, all'acquisizione del parere della Commissione finanze. Sottoponendo tali consorzi alla disciplina in materia di antiriciclaggio si determinano gravi difficoltà operative per gli stessi con ricadute negative per tutto il sistema delle piccole e medie imprese; dovrà pertanto essere trovata una soluzione entro il 1° luglio, data entro la quale è necessario operare l'adeguamento alla richiamata disciplina. La Commissione pertanto, pur avendo espresso in linea di massima un avviso favorevole su un emendamento proposto dal relatore che tendeva a risolvere in maniera organica il problema, ha rinviato l'approvazione di tale emendamento all'Assemblea avendo acquisito sullo stesso il parere favorevole della Commissione Finanze.

All'articolo 1 sono stati aggiunti due articoli che stanziavano risorse in favore delle cooperative agricole e dei loro consorzi mentre all'articolo 2 sono state introdotte modificazioni agli interventi del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa. Sono previsti altresì nuovi interventi a favore del commercio (articolo 3) e si è fissato un termine di 90 giorni entro il quale il Governo deve presentare il provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della Gepi spa.

La Commissione ha altresì disposto il rifinanziamento di interventi in campo economico: in primo luogo, sono stati stanziati 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per la legge sull'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno disponendo, tuttavia, che a valere su tali stanziamenti, gli interventi di tale legge possono essere effettuati anche in talune aree di crisi del centro-nord. In secondo luogo, viene incrementato il fondo speciale di

reindustrializzazione nel settore della siderurgia per un importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995; infine, vengono stanziati 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per consentire il proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

Un'altra rilevante modifica riguarda le modalità attraverso le quali si può accedere ai contributi per la razionalizzazione e la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento: è previsto infatti che il Ministro dell'industria, sentite le regioni interessate e avvalendosi del UCPMA, individui le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione dei materiali di armamento nelle quali possono essere finanziati gli interventi richiamati anche attraverso la conclusione di accordi di programma.

Quanto infine al settore del turismo, sono state nuovamente introdotte misure già presenti nel precedente decreto-legge n. 58 del 1993 e non incluse nel presente decreto-legge di reiterazione; si tratta di finanziare una serie di pacchetti agevolativi per gli stranieri e del reimpiego delle risorse stanziare dalle leggi di intervento nel settore e non utilizzate.

Tenuto conto dell'urgenza dei provvedimenti inseriti nel decreto-legge in esame e del fatto che ci si trova dinanzi ad un provvedimento più volte reiterato, si invita pertanto l'Assemblea a convertire il presente decreto-legge con le modifiche apportate dalla Commissione attività produttive nei tempi più rapidi possibili, tali da consentire all'altro ramo del Parlamento di approvarlo definitivamente.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

relativamente alle parti di propria competenza.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge 2691 con la seguente osservazione: la norma di cui all'articolo 9, comma 3, sarà completata e perfezionata da altra analoga, che persegue il medesimo obiettivo, contenuta nel progetto di legge, in corso di esame, recante disposizioni in materia di ampliamento del mercato mobiliare.

PARERE FAVOREVOLE

all'articolo aggiuntivo 2. 07 del relatore con la seguente osservazione:

a) al comma 1, dopo le parole: « società cooperative » siano inserite le seguenti: « di primo e di secondo grado »;

b) al comma 4 la parola: « industriali » sia soppressa.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE**(CULTURA SCIENZA E ISTRUZIONE)**

La VII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione n. 2691;

condividendo l'obiettivo dell'articolo 7 del decreto-legge di snellire le procedure di spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, sin qui caratterizzato da un abnorme accumulo di residui passivi;

rilevato peraltro che tale obiettivo viene realizzato perpetuando un accentramento delle decisioni a livello ministeriale anziché intraprendere la strada, oggi da più parti sollecitata, di un decentramento decisionale;

rilevato inoltre che all'articolo 7, comma 1, non risulta corretto, per un errore materiale, il riferimento al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, che deve invece leggersi: « comma 5 »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge le parole: « comma 4 » siano sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE

(TRASPORTI POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 11:

al comma 5, si stabilisca che per la individuazione delle aree particolarmente in crisi il Ministero della marina mercantile deve procedere in accordo con le regioni interessate, e sia chiarito che i contributi andranno concessi esclusivamente ad imprese che non abbiano già beneficiato della legge n. 234 del 1989;

sempre al comma 5, siano sostituite le parole: « per una nuova costruzione », con le seguenti: « per le nuove costruzioni »; e dopo le parole: « abbia raggiunto » siano aggiunte le seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto »; e sia in ogni caso garantita la corresponsione dei contributi per quelle costruzioni per cui è previsto un termine ultimo per la realizzazione completa delle stesse, fermo restando che le risorse stanziare devono intendersi come aggiuntive rispetto a quelle già previste;

al comma 7, si stabilisca che entro il termine del 30 giugno prossimo deve essere presentato dalla FINMARE il programma di riordino delle società di navigazione del gruppo, e dopo le parole: « i Ministri della marina mercantile e del tesoro » siano aggiunte le seguenti: « , sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

al comma 8, si disponga affinché la corresponsione di contributi non determini un esclusivo vantaggio per le imprese armatoriali pubbliche, con conseguenze discriminatorie nei confronti di quelle private provvedendo comunque in coerenza con la segnalazione dell'Autorità antitrust del 26 gennaio 1993 e nel quadro di una riconsiderazione dell'intera normativa di sostegno del settore armatoriale;

al comma 9 — posto che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, prevede la ripartizione del contributo tra le due società in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi — sia chiarita la portata della norma laddove, da

una parte, si prevede che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, mentre, dall'altra, si afferma che l'entità del contributo medesimo, è commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, in quanto sembra che si vogliano assumere due diversi parametri per la ripartizione del contributo.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di predisporre forme di intervento a favore delle imprese che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257, abbiano proceduto alla dismissione dell'utilizzo dell'amianto.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 8 siano aggiunti i seguenti commi:

1-bis. la lettera *b*), comma 4, dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 »;

1-ter. « È soppresso l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 dalle parole: "In caso di reiterazione" fino alla fine »;

1-quater. « Il farmacista che non ottempera all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 5, di conservare le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 6, ridotta ad un terzo ».

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 1, dopo il comma 1, siano inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine sono stanziati 20 miliardi di lire a decorrere dall'anno 1993 per la durata di dieci anni. Alla relativa copertura finanziaria si provvede per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 20 miliardi rispettivamente per il 1994 e per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente comma per gli anni finanziari 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

b) che all'articolo 1, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma:

« Per gli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il 1993. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 ».

c) che all'articolo 2, al comma 14, capoverso, il contributo di lire 50 miliardi sia portato a 60 miliardi, come previsto dal precedente decreto-legge n. 58 del 1993.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno ».

All'articolo 2:

al comma 2, al capoverso, primo periodo, le parole: « o ad operatori aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, »; al secondo periodo, dopo le parole: « altresì utilizzato » sono inserite le seguenti: « , nella misura massima del 20

per cento degli accantonamenti previsti, »; *dopo le parole:* « imprese, attraverso » *è inserita la seguente:* « gli »; *le parole:* « , con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 » *sono soppresse;*

al comma 3, le parole: « legge 29 luglio 1952, n. 949 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 25 luglio 1952, n. 949 »;

al comma 5, al capoverso, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);

c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a) »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento »;

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei

principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte »;

al comma 14, al capoverso, le parole: « attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « attività economiche »; le parole: « lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 60 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995 ».

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: « della GEPI S.p.a., » sono inserite le seguenti: « cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Rifinanziamento di interventi in campo economico).
— 1. Per le finalità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Gli interventi disposti a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma sono effettuati anche nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

All'articolo 6:

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi »;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;

b) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;

d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo ».

All'articolo 7, al comma 1, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

All'articolo 11:

al comma 5, dopo le parole: « il Ministero della marina mercantile concederà » sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni interessate, »;

al comma 7, dopo le parole: « gruppo Finmare » sono inserite le seguenti: « , da presentare entro il 31 luglio 1993, »; e dopo le parole: « Ministri della marina mercantile e del tesoro » sono inserite le seguenti: « , sentite le competenti Commissioni parlamentari, ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (Pacchetti turistici per stranieri). — 1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

2. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, è autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — (*Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo*). — 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonché quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggior-

namenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989 ».

Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993.

Interventi urgenti in favore dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della difesa, della sanità, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola).

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: « ventennali » sono sostituite da quelle: « decennali ».

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella *D* allegata

alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Interventi per le medie e piccole imprese).

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: « iniziative da realizzare da piccole e medie imprese », sono inserite le parole: « , ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi » ed al periodo: « I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. » sono aggiunte le parole: « , salvo quanto stabilito al secondo comma. ».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è

consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato. ».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato. ».

6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma

del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: « assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri » sono sostituite dalle seguenti: « assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 ».

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee. ».

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.

10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi, la regione non adotti un provvedimento negativo.

12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.

13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. ».

14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. ».

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato.

17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIG), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

ARTICOLO 3.

(Fondo per il credito agevolato al commercio).

1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50

miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 4.

(Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio).

1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 5.

(Interventi GEPI).

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 6.

(Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica).

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

ARTICOLO 7.

(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio

nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano

anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

ARTICOLO 8.

(Proroghe di termini).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

ARTICOLO 9.

(Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera).

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonché le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.

2. Il Ministro del tesoro può procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonché ad eventuali operazioni di concambio fra titoli emessi e da emettere.

3. Ai fini della dismissione di azioni di proprietà del tesoro, il Ministro ha facoltà di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purché con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.

ARTICOLO 10.

(Centro italiano di ricerche aerospaziali).

1. Nell'articolo 11 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli utili conseguiti dal predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attività previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di

ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. ».

ARTICOLO 11.

(Industria cantieristica ed armatoriale e contributi per le società di navigazione).

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, rimaste inevase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile concederà i contributi per una nuova costruzione alle imprese navalmeccaniche che non abbiano già ottenuto alcun contributo a tale titolo, anche derogando a quanto disposto dal decreto del Ministro della marina mercantile 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, sempre che la costruzione abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi da 1 a 4, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.

7. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri

della marina mercantile e del tesoro procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, con decreto del Ministro della marina mercantile 28 febbraio 1987, e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. In attesa della revisione di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

9. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

ARTICOLO 12.

(Turisti stranieri motorizzati).

1. In relazione agli oneri derivanti dalla utilizzazione sino al 31 dicembre 1992 di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri motorizzati, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

COSTA, *Ministro della marina mercantile.*

FABBRI, *Ministro della difesa.*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali.*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Visto, *il Guardasigili:* CONSO.